



ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2024, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 17:00, nei locali della sede sociale presso la Chiesa di San Girolamo (detta dei Cappuccini) si riunisce, in seduta straordinaria, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

MODIFICA ARTICOLI 1, 2, 34 DELLO STATUTO

Prende la parola il Presidente in carica prof. Vincenzo Lumia, il quale, riscontrata la presenza del numero legale (sono presenti n. 21 Soci su 26), chiama come segretario verbalizzante il Sig. Antonino Palumbo.

Il Presidente dichiara aperta l'Assemblea e si passa ad affrontare il punto all'o.d.g.:

MODIFICA ARTICOLI 1, 2, 34 DELLO STATUTO

Il Presidente, prof. Vincenzo Lumia, comunica all'Assemblea la necessità di modificare gli articoli 1, 2 e 34 dello Statuto dell'Associazione, con le seguenti motivazioni:

- La modifica dell'art. 1 riguarda l'integrazione della denominazione dell'Associazione, in quanto in essa va inserita la dizione "Associazione di volontariato". L'Associazione, infatti, successivamente alla sua costituzione, avvenuta il 21 marzo del 2018, è stata iscritta nella Sezione C) Socio-Culturale ed Educativa del Registro generale regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Sicilia al n. 2298, con D.R.S. n. 822 del 20 luglio 2020 e trasmigrata nella sezione "Organizzazioni di Volontariato" del RUNTS con D.D.G. N. 2039 del 28.10.2022 della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs. Del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 31, comma 7 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
- La modifica dell'art. 2, comma 1, invece, è motivata dall'opportunità, visto che si procederà alla registrazione di una nuova edizione dello Statuto, di inserire in essa la denominazione attuale dell'indirizzo della Chiesa di San Girolamo (detta dei Cappuccini), nei cui locali l'Associazione ha la sede legale. Il cambio di tale denominazione, da piazza Bolzano s.n.c. a via Cappuccini, s.n.c., che non comporta modifica statutaria, era già stato deliberato dall'Assemblea ordinaria nella seduta del 25 novembre 2021 e reso immediatamente esecutivo, espletando tutti gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 2 dello Statuto.
- La modifica dell'art. 34 è richiesta dalla necessità di recepire in tale articolo l'attuale normativa che regola lo scioglimento delle Associazioni iscritte al RUNTS.

Il Presidente prosegue dando lettura delle proposte di modifica, come formulate dal Consiglio Direttivo (vedi art. 22 dello Statuto):

- art. 1: «Nel rispetto delle norme della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt.36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore", è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione di volontariato Movimento di Impegno Educativo", o, in breve, "Movimento di Impegno Educativo ODV" a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS».

- Art. 2: «L'Associazione ha sede in Termini Imerese, presso i locali della Chiesa di San Girolamo (detta dei Cappuccini), sita in Via Cappuccini».
- Art. 3 - «Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017».

L'Assemblea, in base all'art. 19 comma 2 dello Statuto, delibera all'unanimità di approvare le suddette modifiche, come proposte dal Consiglio Direttivo, e dà mandato al Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e della nuova edizione dello Statuto, qui allegata, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art. 8 della Legge 266/91.

Il Presidente e il Segretario provvedono alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17:45, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Termini Imerese, 28 settembre 2024

IL SEGRETARIO

Azzurro Falumbo



IL PRESIDENTE

Nicola Lupo

REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 10/10/2024
AL NUMERO 610 DELLA SERIE 3^a ATTI PRIVATI
ESATTI EURO ESENTI

L'ADDETTA

Piera La Sala

(*) Firma su delega del Rettore Provinciale

Domenico Vignato



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"MOVIMENTO DI IMPEGNO EDUCATIVO ODV"
ENTE DEL TERZO SETTORE

Denominazione e sede

Art. 1)

Nel rispetto delle norme della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 recante "Codice del Terzo settore", è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione di volontariato "Movimento di Impegno Educativo", o, in breve, "Movimento di Impegno Educativo ODV" a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

Art. 2)

L'Associazione ha sede in Termini Imerese, presso i locali della Chiesa di San Girolamo (detta dei Cappuccini), sita in Via Cappuccini.

La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: viene pertanto deliberata dall'Assemblea ordinaria e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'Associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'Associazione sia affiliata.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative e sedi secondarie in Italia e all'Estero.

Art. 3)

L'Associazione non persegue scopi di lucro.

Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato da quote associative annuali, sovvenzioni, contributi, donazioni, proventi da attività di autosostegno, finanziamenti da parte di privati ed Enti e contributi dello Stato, nei limiti e nel rispetto del D. Lgs. 117/2017.

Finalità

Art. 4)

L'Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà educativa e sociale. Essa, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, alla lettera d e alla lettera l, intende operare, senza scopo di lucro, nei settori dell'educazione, dell'istruzione, delle attività culturali di utilità sociale con finalità educativa, della formazione extra-scolastica, per: il contrasto alla povertà educativa; la prevenzione della dispersione scolastica e il successo scolastico e formativo; la prevenzione del bullismo e di ogni forma di intolleranza, discriminazione, razzismo.

Pertanto, si propone di:

- individuare e realizzare attività culturali di interesse sociale e con finalità educative, rivolte agli adulti educatori e alle nuove generazioni;
- intervenire su situazioni e bisogni educativi nell'ambito di particolari territori, individuando appropriate risposte educative e formative, con particolare riguardo alle persone in situazione di fragilità e/o marginalità e alle fasce più disagiate e meno tutelate della popolazione;
- elaborare e attuare progetti in rete di interventi formativo-educativi su scala locale, regionale, nazionale ed internazionale con enti, istituzioni e realtà sociali, sportive ed ecclesiali, finalizzati alla formazione extra-scolastica, alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, di ogni forma di intolleranza, discriminazione, razzismo e al contrasto della povertà educativa;
- promuovere iniziative volte a dare risposte concrete alle problematiche dell'immigrazione e alla diffusione dei valori e principi dell'accoglienza degli stranieri;

Alcuno Polite
Marco Lorus

- attivare percorsi educativi di alfabetizzazione e potenziamento della conoscenza della lingua italiana e del patrimonio culturale, per facilitare l'inserimento degli immigrati nel tessuto civile e sociale della comunità;
- realizzare percorsi formativi alla responsabilità, alla cittadinanza attiva, alla legalità, al bene comune, all'inclusione e attraverso iniziative ed esperienze, scambi con altre realtà impegnate nella promozione umana e sociale, anche in collaborazione con: istituzioni scolastiche e accademiche, parrocchie, associazioni, gruppi sportivi, volontariato sociale, enti locali preposti, cittadini -in gruppo o singoli-, per uno sviluppo sostenibile del territorio;
- attivare sportelli di ascolto, di orientamento e di supporto alle scelte di vita, attraverso il dialogo con gli adolescenti, i giovani, le famiglie, per sostenere situazioni difficili di disagio e di disorientamento;
- promuovere e organizzare, anche per conto di altri soggetti, attività sociali e culturali di interesse educativo, soprattutto per quanto concerne situazioni di svantaggio, di disagio sociale, di devianza e di sottosviluppo umano- culturale, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
 - Educazione e famiglia;
 - Educazione e scuola;
 - Educazione e mass-media;
 - Educazione e società civile;
 - Educazione e sport;
 - Educazione e fragilità/marginalità;
 - Educazione alla cittadinanza, ai valori costituzionali e alla partecipazione democratica per la promozione del bene comune;
 - Problematiche dell'età evolutiva; dinamiche relazionali, interpersonali e di gruppo;
- offrire a tutti i livelli (locale, nazionale ed internazionale) un costante supporto di contenuti conoscitivi e scientifici su fenomeni e tematiche di rilevante interesse educativo e formativo attraverso attività culturali, ricerche, studi, conferenze, dibattiti, seminari, convegni;
- istituire borse di studio o indire concorsi per favorire la ricerca nel campo socio-educativo e gli interventi di carattere formativo-educativo;
- diffondere a livello locale, nazionale, internazionale i risultati delle attività di cui ai punti precedenti con attività informative ed editoriali quali, ad esempio: pubblicazioni periodiche, produzioni editoriali e/o multimediali, testate giornalistiche cartacee e/o elettroniche, iniziative di comunicazione via web o via etere, ecc.;
- raccogliere, ordinare e conservare documenti, studi, pubblicazioni relativi al proprio campo di ricerca e azione;
- individuare, attivare, sostenere e rafforzare collegamenti e percorsi utili per incentivare il necessario dialogo, la collaborazione e la messa in rete tra l'Associazione, le realtà sociali, sportive ed ecclesiali e/o i molteplici ambienti accademici, di studio e di ricerca che, a vario titolo, si occupano delle problematiche educative;
- favorire il confronto tra le diverse agenzie educative, perché possano esprimere orientamenti condivisi, in riferimento a finalità e obiettivi comuni;
- operare, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, nel campo del fundraising, del crowdfunding, delle donazioni, delle sponsorizzazioni, delle convenzioni con enti pubblici e privati, della partecipazione a bandi, e di quanto possa essere utile per finanziare le suddette attività dell'Associazione e/o le iniziative formativo-educative meritevoli di sostegno per il loro valore sociale, scientifico e/o solidaristico;
- dare incarichi professionali, assumere personale e acquistare attrezzature, strumentazioni e servizi eventualmente utili alla realizzazione delle finalità sopra descritte.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà educativa e sociale.

Durata

Art. 5)

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Soci

Art. 6)

Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, purché maggiorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza ed etnia, che -condividendone lo spirito e gli ideali- intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Agli aspiranti soci sono anche richiesti il godimento di tutti i diritti civili, il rispetto della civile convivenza e un'irreprensibile condotta civile e morale.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

La partecipazione all'Associazione delle persone giuridiche è sottoposta a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Art. 7)

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. L'aspirante socio deve essere presentato da un socio, mediante la firma che questi appone sulla domanda di ammissione. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Le decisioni di non ammissione devono essere motivate. Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Art. 8)

Tutti i soci hanno diritto di:
partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi sociali dell'Associazione.

Art. 9)

Gli associati si obbligano a:

- corrispondere le quote associative deliberate annualmente dall'Assemblea. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili;
- osservare lo Statuto, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo;
- non attuare comportamenti in contrasto con l'organizzazione;
- partecipare pienamente alla vita sociale, alle riunioni e alle assemblee dell'organizzazione.
- prestare l'impegno volontario preventivamente concordato in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 10)

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall'Organizzazione, ai sensi e a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Gli associati:

- sono dichiarati decaduti:

- in caso di morte;
- in caso di dichiarazione di fallimento, a far data dalla relativa sentenza;
- in caso di condanne penali, quando hanno perso la capacità civile per reati comuni o quando compiano atti che ledano l'onorabilità e il decoro dell'Organizzazione o che siano incompatibili con l'appartenenza a essa;

- sono dichiarati esclusi i soci:

- inadempienti agli obblighi fissati dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- dopo l'assenza non giustificata a due sedute consecutive dell'Assemblea;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa annua;
- per indegnità espressa dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio, dopo parere espresso dal Consiglio Direttivo, che dev'essere comunicato al soggetto interessato dal provvedimento, è deliberata dall'Assemblea; il socio oggetto del parere di esclusione ha il diritto di chiedere di essere sentito in Assemblea, ovvero di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni.

In attesa di tale delibera e per i casi più gravi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il socio sino alla decisione assembleare, salve le norme di legge non derogabili in materia.

Art. 11)

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12)

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Assemblea dei soci

Art. 13)

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 14)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15)

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata in forma scritta almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e/o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione e/o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16)

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nel caso in cui l'associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

I soci possono partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 17)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- revocare i componenti degli organi sociali;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- approvare il bilancio;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti, qualora ritenga di istituirlo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18)

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Art. 19)

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20)

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 15 (quindici) giorni nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 22)

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, ovvero ogni qual volta il Presidente o 1/3 dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25)

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26)

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 27)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Art. 28)

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e a quelle di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

A lui spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità.

Art. 29)

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 30)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale, nei limiti e nel rispetto del D. Lgs. n 117, del 3 luglio 2017.

Art. 31)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 32)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa,

in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 33)

Il Collegio dei revisori dei Conti, se istituito, è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei soci, non necessariamente appartenenti all'Associazione; essi durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere rieletti.

Compito del Collegio è quello di vigilare, sotto il profilo amministrativo, sul corretto impiego dei fondi, attraverso il controllo dei libri contabili e dei bilanci e di predisporre la relazione annuale.

Scioglimento

Art. 34)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

Norme finali

Art. 35)

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 36)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Antonio Tolu
Marco Lupo